

## REGOLAMENTO RINNOVO CDA 2017

Art. 1

### **Principi informativi**

Il presente regolamento si ispira alla Carta dei Valori della Cooperazione e alla Dichiarazione di Identità dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

Esso disciplina la nomina degli amministratori ai sensi del TITOLO QUINTO dello Statuto Sociale di Abitcoop e in particolare dell'art. 24.

Il processo elettorale della cooperativa si fonda sul diritto di ciascun socio di essere candidato e sulla libertà e autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure, sul ruolo di garanzia della COMMISSIONE ELETTORALE.

Art. 2

### **Natura e composizione della commissione elettorale**

La COMMISSIONE ELETTORALE ha lo scopo di garantire e facilitare l'attuazione, nella cooperativa, del diritto di cui all'ultimo comma del precedente art. 1. A tal fine è incaricata sia di proporre e raccogliere candidature per il rinnovo del consiglio di amministrazione sia di predisporre la modulistica per l'attuazione del regolamento e le schede per le votazioni.

È composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Possono essere nominati membri della COMMISSIONE ELETTORALE soci della cooperativa iscritti nel libro soci da almeno 5 anni che:

- o abbiano ricoperto cariche sociali in Abitcoop, in cooperative o in loro società controllate e/o collegate;
- o abbiano sviluppato significative esperienze nel mondo cooperativo (cooperative e loro consorzi o strutture associative).

Non possono essere nominati componenti della COMMISSIONE ELETTORALE i dipendenti ed i consiglieri della cooperativa né i loro coniugi, le persone legate ad essi dalle forme di convivenza di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Art. 3

### **Durata in carica e modalità di funzionamento**

La COMMISSIONE ELETTORALE resta in carica per un periodo di 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio del loro mandato, non appena nominati i nuovi amministratori.

Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese necessarie per la specifica attività.

I membri possono essere rieletti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro effettivo vi subentrano di diritto, in ordine di maggiore età, i membri supplenti. I nuovi membri scadono insieme con quelli in carica.

La COMMISSIONE ELETTORALE nella prima seduta dopo la nomina assembleare o dopo la sostituzione del precedente Presidente con un membro supplente, nomina il suo Presidente.

Per la regolarità della sua convocazione, per il suo funzionamento e per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per il Consiglio di Amministrazione.

La COMMISSIONE ELETTORALE non è tenuta a redigere verbali delle sedute ed alle stesse non partecipa il collegio sindacale.

Art. 4

#### **Nomina della commissione elettorale**

La nomina della COMMISSIONE ELETTORALE è di spettanza assembleare.

La votazione è palese per alzata di mano od acclamazione e riguarda l'approvazione della COMMISSIONE ELETTORALE così come proposta dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto sia delle indicazioni della COMMISSIONE ELETTORALE uscente sia delle eventuali autocandidature comunicate da soci per iscritto alla cooperativa entro il 15 febbraio dell'anno di scadenza del mandato triennale della commissione.

Art. 5

#### **Requisiti dei consiglieri**

Possono essere nominati alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, che siano in regola coi versamenti dovuti, a qualsiasi titolo alla Cooperativa e che non siano nella situazione di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2390 Cod. Civ., con preferenza per quelli che:

- non siano, loro stessi o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili, abituali fornitori di beni e servizi alla cooperativa;
- non abbiano, loro direttamente o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili, vertenze in corso con la cooperativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale.

Art. 6

#### **Presentazione delle candidature**

La candidatura, da presentare con apposito modulo riportante anche la dichiarazione del possesso dei requisiti, dovrà essere indirizzata alla COMMISSIONE ELETTORALE mediante consegna a mano presso gli uffici della cooperativa, negli orari di normale apertura ai soci, dal 1 gennaio al 10 febbraio di ogni anno a valere unicamente per la prima assemblea successiva avente ad oggetto la nomina di amministratori. Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae. La cooperativa dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione.

I consiglieri in scadenza di mandato si considerano autocandidati, senza necessità di iscrizione, salvo che non comunichino il loro disinteresse alla rinomina.

Art. 7

#### **Modalità di elezione**

Al fine della nomina del CdA si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare. Ogni lista potrà contenere non più di un candidato avente con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Non sono ammessi voti su singoli candidati né proposte di modifica dei componenti delle liste.

Il socio non può far parte di più liste.

Art. 8

### **Lista della Commissione Elettorale**

La COMMISSIONE ELETTORALE ha il compito di verificare i requisiti dei candidati e di costruire una lista da sottoporre all'Assemblea, basandosi sulla propria attività di individuazione di candidature e tenendo conto delle candidature ricevute.

La COMMISSIONE ELETTORALE, nell'esercizio del suo potere discrezionale ed insindacabile, dovrà tener conto:

- dell'eventuale esperienza maturata dai candidati come amministratore in cooperative o altri tipi di società;
- delle eventuali esperienze manageriali maturate in imprese che operano in campi analoghi o simili a quelli della cooperativa;
- della opportunità che nel consiglio di amministrazione siano possibilmente presenti soci diversi per età, residenza, attività esercitata e competenze al fine di tendere, anche attraverso una equilibrata presenza di donne e uomini, sia ad un'ampia rappresentatività della base sociale sia ad un'adeguata capacità di gestione da parte dell'organo amministrativo.

La COMMISSIONE ELETTORALE dovrà presentare all'Assemblea la sua lista riferendo sui criteri adottati.

La COMMISSIONE ELETTORALE deve comunicare al Presidente del CdA la lista proposta per il rinnovo del Consiglio entro il 10 marzo. Entro lo stesso termine la COMMISSIONE ELETTORALE dovrà inviare comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, ai soci che hanno presentato la loro candidatura per informarli della loro inclusione o esclusione dalla lista predisposta dalla Commissione stessa.

Qualora la COMMISSIONE ELETTORALE non adempia a tali obblighi, vi provvede il Consiglio di Amministrazione con la massima tempestività.

Art. 9

### **Liste aggiuntive**

In aggiunta alla lista di cui all'art. 8, i soci che hanno presentato la loro candidatura ai sensi dell'art. 6 e che non siano stati inseriti nella lista della COMMISSIONE ELETTORALE possono presentare proprie liste, a valere unicamente per la prima assemblea successiva avente ad oggetto la nomina di amministratori.

Ognuna di tali liste dovrà contenere almeno uno dei soci suddetti ed un numero complessivo di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare.

In ogni caso ed a pena di nullità della lista, tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Le liste aggiuntive dovranno essere presentate alla COMMISSIONE ELETTORALE con apposito modulo consegnato a mano presso gli uffici della cooperativa, negli orari di normale apertura ai soci, a decorrere dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla lista predisposta dalla COMMISSIONE ELETTORALE e fino al 25 marzo. Alla lista dovrà essere allegato il curriculum di ogni candidato. La cooperativa dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La COMMISSIONE ELETTORALE valuterà le liste presentate unicamente in merito alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità.

Qualora per uno o più candidati si riscontri la mancanza dei requisiti la COMMISSIONE ELETTORALE dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al socio presentatore della lista affinché, entro il 5 aprile, provveda a comunicare la sostituzione dei soli candidati non eleggibili.

Art. 10

#### **Votazione in assemblea**

Per consentire la presentazione delle candidature e delle liste nonché la predisposizione del necessario materiale per le votazioni, le assemblee aventi come ordine del giorno la nomina di amministratori devono essere fissate in prima convocazione con data non anteriore al 10 aprile.

Le votazioni da parte dell'assemblea avverranno, ai sensi dell'art. 21.5 dello Statuto Sociale, in forma palese:

in presenza di una sola lista: peralzata di mano o per acclamazione;

qualora siano presenti più liste: con scheda appositamente predisposta recante l'indicazione del socio avente diritto al voto.

Nel caso di votazione con scheda lo scrutinio dovrà essere effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto sociale.

I risultati saranno proclamati nel corso dell'Assemblea e riportati nel verbale della stessa.

Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa e cioè il maggior numero di voti validi.

Art. 11

#### **Cooptazione di membri del consiglio di amministrazione in carica**

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla sostituzione di suoi componenti ai sensi della lettera n) del secondo comma dell'art. 24.4 dello Statuto Sociale, deve richiedere alla COMMISSIONE ELETTORALE proposte di candidature, comunque non vincolanti.

Art. 12

#### **Norme generali di applicazione ed entrata in vigore**

Qualora la cooperativa adotti le assemblee separate, tutti i riferimenti fatti all'assemblea dal presente regolamento devono intendersi riferiti sia alle assemblee separate che all'assemblea generale.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento delibera il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall'entrata in vigore di nuove norme di legge in materia e/o nuove disposizioni attuative emanate dall'autorità competente.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della approvazione da parte dell'Assemblea del 20 maggio 2017.